

Corte d'appello di Brescia, II sezione penale (Presidente relatore Dr. Vacchiano), sentenza. n. 2901 del 29.10.2018 – dibattimento

Responsabilità dei sindaci per fatti di depauperamento patrimoniale – art. 2403 bis c.c. – Omessi controlli ed ispezioni – Elemento psicologico - Sussistenza del reato

A seguito della riforma introdotta con d. lgs. 6/2003 i sindaci non hanno più l'obbligo di vigilanza sulla regolare tenuta delle scritture contabili, sulla correttezza dei bilanci e sulla conformità di questi ultimi rispetto alla scritture contabili, ma un più ampio potere ispettivo e di controllo di tutta l'attività sociale, in ragione della funzione da loro rivestita di tutela dei soci e dei creditori.

Benché il ruolo dei sindaci non sia quello di incidere sulle scelte imprenditoriali, costoro hanno comunque il compito di verifica che vi sia rispondenza fra la realtà e la sua rappresentazione, così come emergente dalle scritture contabili, mediante il «potere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni e su determinate operazioni, quando queste possano suscitare perplessità, per le modalità delle loro scelte o della loro esecuzione».

La mancata attivazione dei poteri di controllo o di vigilanza, unitamente ad altri elementi sintomatici (es. rilevanza economiche e singolari caratteristiche delle operazioni nonché assunzione della carica di sindaco nelle diverse società del gruppo, interessate dalle operazioni), può essere invocata a fondamento della affermata responsabilità dolosa dei sindaci (seppur a titolo di dolo eventuale) per i fatti di depauperamento del patrimonio societario realizzata dagli amministratori.